

COMUNE DI BAUNEI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 16.07.1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.05.1999

COMUNE DI BAUNEI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel Comune di Baunei l'esercizio degli usi civici, vecchi e nuovi, tradizionali e non, di cui ai sensi della Legge dello Stato 16.06.1927 n.1766, al Regolamento di esecuzione della Legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici, agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 22.08.1972, alla Legge regionale 14 marzo 1994 n.12 "Norme in materia di usi civici", alle disposizioni costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel rispetto delle Disposizioni Generali, disciplinano le condizioni dell'uso, del godimento e della fruizione degli usi civici, tradizionali e non, da parte della generalità degli abitanti di Baunei, residenti in Baunei e sono intese a:
 - a) Salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività baunese;
 - b) Conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici potenziandone la produttività;
 - c) Disciplinare gli usi civici;
 - d) Tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto degli articoli 9 e 42 della Costituzione, dello Statuto di autonomia del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione;
 - e) L'Amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrà gestire con un'Azienda speciale comunale l'intero Demanio Civico inteso come risorsa strategica per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo culturale, economico e sociale;
 - f) Subordinare l'uso ed il godimento dei beni per i residenti al pagamento di un corrispettivo come quota dovuta al Comune per le spese di manutenzione, custodia, vigilanza, informazione ed apprestamento di servizi collettivi indispensabile per la fruizione dei beni.

Art. 2

Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici, appartengono ai cittadini residenti a Baunei.

Art. 3

Competenze degli organi

1. I compiti di gestione dei terreni soggetti ad uso civico, ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Baunei, spettano al Responsabile del servizio come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.
2. Spettano al Consiglio comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art.32 della legge 142/1990.

Art. 4

Oggetto del Regolamento

1. L'esercizio delle forme tradizionali di uso civico comprendente il godimento in natura di:
 - a) le acque che fanno parte del patrimonio, siano esse destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
 - b) il pascolo erbatico e il pascolo dei suini.
 - c) i terreni da concedersi a coltura.
 - d) la legna dei boschi comunali (legnatico).
 - e) le ghiande (Ghiandatico).
2. Le forme di utilizzazione non tradizionale.
 - a) Gestione di posti di ristoro e strutture ricettive.
 - b) Gestione di zone attrezzate per la sosta di escursionisti.
 - c) Gestione galoppatoio e punti di sosta per il turismo equestre.
 - d) Concessione di aree per allevamento di selvaggina.
 - e) Gestione delle aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali.
 - f) Concessione di aree per attività economiche inerenti la vocazione del territorio (Alveari – Minicaseifici ecc.)
3. Prelievo di ghiaia e pietre naturali.

Art. 5

Controlli amministrativi e giurisdizionali

1. Il Comune, vigila sull'osservanza da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente regolamento e nei provvedimenti di concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare l'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.
2. Nei casi gravi il Comune ha l'obbligo di segnalare le inosservanze all'Assessore regionale competente in materia di usi civici.
3. Qualora la gestione degli usi civici tradizionali o produttivi sia affidata ad un'Azienda speciale comunale, ad un Consorzio, oppure ad un settore tecnico-amministrativo del Comune appositamente istituito, il Comune, attraverso i suoi organi, Sindaco, Giunta e Consiglio, esercita il controllo su questi soggetti secondo le forme ed i criteri previsti dalla normativa per il controllo delle Aziende municipalizzate, dei Consorzi e delle strutture tecnico-amministrative del Comune.

4. Gli atti, bilanci e rendiconti, nonché la nomina degli amministratori e dei Sindaci dei soggetti delegati, ed i responsabili dei servizi di gestione, sono sottoposti a controllo allo stesso titolo dei bilanci e degli organi comunali.
5. I soggetti eventualmente delegati operano nel pieno rispetto delle direttive del Consiglio Comunale.

TITOLO II

Art. 6

Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali

1. Per la gestione degli immobili soggetti ad uso civico, ricadenti nella circoscrizione territoriale del Comune di Baunei, il Consiglio comunale provvede, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad approvare il Piano di valorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. n.12/1994.
2. Il Piano può prevedere che i terreni siano concessi in via straordinaria ad Enti, Associazioni, cittadini singoli od associati, cooperative di servizi e di produzione e lavoro tra cittadini residenti.
3. Il Piano di valorizzazione può prevedere forme di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico non tradizionale nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo pastorale, forestale, turistico ed artigianale e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.
4. Le forme di utilizzo non tradizionale sono concedibili quando:
 - a) risponde ai fini di pubblico interesse dimostrato attraverso un'analisi costi-benefici;
 - b) è stato autorizzato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura il mutamento di destinazione d'uso e la sospensione degli usi civici cui il terreno è soggetto;
 - c) il Comune ha facoltà di partecipare all'iniziativa con la costituzione di una società mista di gestione pubblico-privata partecipando al riparto degli utili in ragione della quota sottoscritto tenendo conto del valore del terreno concesso in uso.

Art. 7

Modalità delle Concessioni non tradizionali

1. Gli immobili verranno concessi, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni del responsabile del servizio per gli usi civici ai sensi dell'art.51 della legge 142/1990, a Società Cooperative, Società semplici e Associazioni formate da soggetti titolari del diritto di uso civico e a persone fisiche che ne facciano richiesta (art.8, comma 2, L.R. 12/94), previa approvazione dei piani di valorizzazione. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:
 - l'interesse della collettività,
 - la tutela ambientale del territorio.
 - Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a)- Planimetria e dati catastali.
 - b)- Relazione economica e produttiva di massima.

2. La durata massima delle concessioni è di anni 10 (dieci). Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati osservando la stessa procedura della concessione originaria.
3. Nello spirito dell'Art. 16 comma 1 della L.R. n.12/94, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può stabilire che l'esercizio del diritto di Uso Civico sia riservato a talune categorie titolari del diritto stesso, individuando quale categoria offre maggiori garanzie per una gestione ottimale del bene.
4. L'individuazione del corrispettivo avverrà tramite la Commissione degli Usi Civici che terrà conto oltre che dell'estensione dell'area interessata anche delle prospettive economiche, sempre tenendo conto l'Art. 46 del R.D. 26.2.28 n.332.
5. La competenza ad assentire appartiene all'Assessore regionale competente in materia di usi civici previa valutazione economica e imprenditoriale dell'iniziativa

Art.8

1. Il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposito progetto esecutivo e dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo. Tale progetto o relazione verrà sottoposto al parere della Commissione degli usi civici e del Consiglio Comunale.

Art.9

Risoluzione anticipata del contratto.

1. In caso di cessazione dell'attività odi risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, la comunità rientra nel pieno possesso dell'immobile concesso, compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto verrà acquisito al patrimonio comune senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni acquisiti torneranno al regime di Uso Civico.

Art.10

Divieto di subconcessione.

1. E' vietato tassativamente il subaffitto, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o altri Organismi.

Art.11

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione di cui all'art.7, e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

Art.12

1. Il Responsabile del servizio usi civici, nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/94 in relazione agli usi civici, può revocare la concessione, ed in particolare per :
 - Mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto.
 - Mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE DI TERRENI A PASCOLO O A COLTURA

Art.13

1. Per la concessione degli usi tradizionali sarà corrisposto un canone annuo che verrà stabilito dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione degli Usi Civici.
2. I canoni saranno commisurati in rapporto ad un piano finanziario relativo ai costi della gestione e manutenzione dei beni del demanio civico predisposto dalla Giunta.

Art.14

1. Le autorizzazioni per uso pascolo sono subordinate al rilascio di concessione di un'area da attrezzare come ovile.
2. I richiedenti possono essere autorizzati ad effettuare nelle località in cui operano le seguenti opere:
 - recinzione di un'area (su passiale) mediante strutture mobili, come paletti e rete metallica, avente un'estensione non superiore a mq.1000 per ogni 100 capi di bestiame.
 - casa appoggio, magazzino, ricovero del bestiame. Le case appoggio dovranno avere dimensioni standard, mentre per i magazzini e per i ricoveri di bestiame, alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegata una relazione in cui si precisano il numero e la specie di bestiame.
3. La commissione edilizia nell'esaminare la richiesta di concessione terrà conto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa in ordine alla dimensione dei ricoveri e dei magazzini. Le suddette infrastrutture dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche e di tutela ambientale. Qualora il concessionario cessi l'attività per almeno due anni o vengano comunque a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione viene revocata. La revoca determina l'acquisizione al patrimonio comune delle infrastrutture eventualmente esistenti.
4. Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi.
5. La concessione avrà durata di anni 10 (dieci), rinnovabili. Alla scadenza della concessione i fabbricati esistenti saranno acquisiti al patrimonio comune.
6. Le tariffe di concessione saranno stabilite con atto deliberativo dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione degli Usi Civici.

Art.15

1. I cittadini che intendono adeguare le strutture aziendali di produzione del latte alla direttiva CEE n.92/95, ai sensi del regolamento CEE 2081/93, potranno chiedere la concessione di una superficie pari ad un ettaro.
2. Il sito relativo alla superficie richiesta dovrà essere concordato con l'Amministrazione comunale, onde permettere una corretta pianificazione del territorio.
3. I concessionari, al termine di primo anno, dovranno presentare al comune copia del progetto di adeguamento regolarmente approvato dal competente Assessorato. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la revoca della concessione.

Art.16

1. Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994 n.12.
2. Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nei terreni disciplinati dall'uso civico deve presentare domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare e comprovata urgenza.
3. La richiesta di pascolamento dovrà contenere i seguenti dati:
 - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - codice dell'azienda;
 - indicazione dettagliata della località dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero dei capi grandi e piccoli.
 - nulla osta Veterinario ASL.
4. Sulla base di una proposta annuale di riassetto dei pascoli e di una distribuzione degli ovili nel territorio proposta dalla Commissione degli Usi Civici la Giunta assegna le zone pascolabili, il carico e le specie di bestiame e in casi particolari, il divieto di pascolamento.
5. Il pascolo è gratuito, fatto salvo per quanto disposto dall'art.46 del regio decreto 26 febbraio 1928,n.332.

Art.17

Disciplina del pascolo e sanzioni.

1. Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione degli usi civici.
2. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi.
3. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza l'autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.63 del presente regolamento.
4. Se dopo la prima denuncia il concessionario ha bisogno di introdurre al pascolo altro bestiame, deve fare la denuncia suppletiva nei modi stabiliti dall'art.16 sempre che il carico di bestiame già immesso lo consenta.
5. Le denunce presentate all'ufficio comunale per il pascolo o per la coltura serviranno per norma agli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comuni.

Art.18

1. Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame sciolto, al pascolo nei terreni comuni, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite.

Art.19

1. In caso di malattie od epidemie, previo parere del servizio veterinario della ASL, il bestiame verrà isolato in zone da stabilirsi dal sindaco con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia.

Art.20

1. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente, nel pagamento del corrispettivo dovuto sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità.

Art.21

1. L'anno pascolativo si intende dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Art.22

Modalità di esazione del corrispettivo.

1. Per la riscossione delle entrate relative agli usi civici si rinvia alla disciplina prevista dal Regolamento per le entrate patrimoniali.
2. I concessionari verseranno alle scadenze previste dal contratto che accede al provvedimento di concessione.

TITOLO IV

ASSEGNAZIONE DEI TERRENI DI STOLU PER COLTURA AGRARIA

Art.23

1. In località Stolu gli usi civici aperti ai residenti sono quelli assegnati al Comune di Baunei come da Decreto dell'Assessorato degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna del 26.09.1962, n.215 avente ad oggetto la "separazione patrimoniale e riparto delle attività e passività tra i Comuni di Baunei e Triei", in esecuzione della L.R. n.23 del 06.10.1959.

Art.24

1. E' fatto divieto di utilizzare i terreni per scopi diversi da quelli agricoli.
2. La Concessione è rilasciata a favore di soggetti residenti.

Art.25

1. E' fatto divieto:
 - di cessione del lotto a terzi.
 - di recinzione tra fondo e fondo.
 - di ingombrare con detriti e pietrame i canali di scolo delle acque.
 - di tagliare piante nobili quali carrubo, leccio, olivastro, quercia da sughero, oleandro, etc.
 - di frazionare il fondo.
2. E' fatto obbligo agli assegnatari di provvedere alla manutenzione dei canali di scolo delle acque.

Art.26

1. Sia gli attuali occupanti che gli altri eventuali richiedenti devono inoltrare domanda scritta al Comune per richiedere la concessione

Art.27 (1)

1. Il Comune ha la facoltà di rilasciare ad altri i lotti non coltivati nel termine di due anni.

2. Il Comune ha la facoltà di riassegnare ad altri i lotti che e sulla base della potenzialità produttiva del terreno, non sono utilizzate con finalità produttive.
3. Il Comune provvede annualmente, qualora lo ritenga opportuno, con deliberazione della Giunta Comunale, alla revisione del canone annuale.
4. Il Comune ha piena facoltà di occupare tutti gli spazi occorrenti per realizzare opere di infrastrutture nella zona.

Art.28

1. Il decesso del concessionario comporta la decadenza della concessione. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 3[^] (terzo) grado. Esso deve essere esercitato entro gg. 30 (trenta) dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
2. La concessione può essere disposta anche a favore di Società costituite da soci residenti. Lo scioglimento della società comporta la decadenza della concessione al pari delle modifiche dell'assetto societario non preventivamente assentite.

Art.29

1. Gli assegnatari si obbligano a seguire le direttive del Comune sugli indirizzi produttivi, le colture, la sistemazione dei terreni per un miglioramento della produttività.

Art.30

1. La concessione è soggetta a revoca se sussistono comprovati motivi di pubblico interesse sopravvenuti. La revoca, fatto salvo il caso dell'improrogabilità, necessità ed urgenza è disposta a decorrere dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Art.31

1. L'assegnatario non può chiedere o coltivare uno spazio superiore a 5.000 mq.

Art.32

1. Chiunque intenda chiedere in concessione terreni comunali ad uso di coltura agraria dovrà inoltrare istanza al comune almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori agricoli.
2. La domanda, oltre le generalità complete del richiedente dovrà contenere l'indicazione della specie della coltivazione che si intende effettuare, nonché la designazione precisa del punto che si desidera coltivare.

Art.33

1. Il diritto di uso sarà alla coltivazione del territorio necessario alla qualità dichiarata nella domanda. Il canone sarà calcolato secondo il disposto dell'articolo 13 del presente regolamento.

Art.34

1. Il richiedente dovrà curare perché, nel proprio lotto, tanto nei tratti di aratura come in quelli a pascolo, il novellame crescente sui ceppi degli alberi tagliati o comunque abbattuti, non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo. Il concessionario risponderà direttamente delle infrazioni su esposte

Art.35

1. Nella coltivazione dei terreni comuni dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico. Nei terreni rimboschiti la coltura agraria è vietata nel modo più assoluto.

Art.36

1. La Giunta comunale sentito il parere della Commissione Consiliare per gli Usi Civici, stabilirà un canone annuo per gli utenti dei lotti, in relazione alle dimensioni dei medesimi ed ai costi relativi alla gestione e manutenzione di tali beni sulla base del piano finanziario di cui all'art.13.

TITOLO V

LEGNATICO

Art.37

1. La concessione di fare legna è limitata ai soli bisogni dei residenti. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comuni prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione della Autorità comunale e Forestale.
2. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda fino a £.600.000 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Art.38

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali, al fine di attuare meglio la disciplina del legnatico prevista dal Regolamento in vigore e per non creare sperequazioni fra i cittadini, danni e speculazioni a spesa dei boschi e del patrimonio dell'intera collettività.

Art.39

1. Per l'esercizio del diritto di Uso Civico del legnatico l'Amministrazione Comunale approva la lista di carico degli aventi diritto entro il perimetro della giurisdizione del Comune di Baunei.
2. La lista di carico viene aggiornata d'ufficio e resta a disposizione di tutti i cittadini per la visione e per eventuali ricorsi.
3. Nella lista di carico vengono trascritti gli estremi dei versamenti effettuati, le quantità di legna concesse dal Comune, la località del prelievo, la data del prelievo.

Art.40

1. La concessione del diritto del legnatico è fatta solo ai capi famiglia di ogni unità abitativa mediante il rilascio di un buono – legna dietro presentazione della ricevuta di conto corrente postale attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a quintale o a metro stero stabilito dalla giunta comunale.
2. Il rilascio dei buoni, vidimati da una guardia o dall'Assessore Comunale delegato, è consentito solo ai diretti interessati e mai a terzi che ne facciano richiesta o a interposta persona per conto dei diretti interessati.

3. I vigili urbani e le guardie campestri sono responsabili del rilascio dei buoni ai diretti interessati per evitare il commercio dei buoni per interposta persona.
4. Nel buono deve essere indicato l'indirizzo del richiedente, il luogo di deposito della legna, la quantità richiesta e la località del prelievo.
5. Viene rilasciato un solo buono legna all'anno.

Art.41

1. Non ha diritto all'uso civico del legnatico e quindi del buono legna il titolare o l'esercente di esercizi commerciali che usano la legna per forni e caminetti di ristoranti pizzerie.

Art.42

1. Nella zona assegnata per legnatico le quote di bosco da utilizzare vengono attribuite dall'Amministrazione Comunale mediante le Guardie Campestri o personale di fiducia del Comune ai capifamiglia beneficiari seguendo il criterio cronologico del rilascio dei buoni. E' fatto obbligo agli assegnatari di utilizzare la quota assegnata secondo l'ordine di rilascio dei buoni. Il personale di vigilanza è tenuto a far rispettare rigorosamente il principio della stretta continuità delle quote fra loro per cui prima di "cambiare zona" o "effettuare salti in avanti" è d'obbligo aver utilizzato per intero il settore assegnato.

Art.43

1. Soltanto dopo aver terminato le operazioni di taglio, bruciato o sistemato le frasche, effettuato eventuali riceppature o ritocchi ai tagli effettuati, è consentito il caricamento della legna da ardere sugli automezzi la quale, qualunque sia il mezzo utilizzato non può superare la quantità assegnata
2. Al termine delle operazioni di caricamento le Guardie ritirano il buono legna e compilano la bolletta di transito che deve avere lo stesso numero d'ordine del buono legna. Eventuali piccole quantità eccedenti la sopracitata quantità devono essere lasciate sul terreno e restano a disposizione dell'Amministrazione Comunale che, le destinerà alle persone anziane o indigenti.
3. Gli assegnatari dei buoni ed i trasportatori nonché il personale di vigilanza del Comune sono responsabili in solido ed in toto delle misure delle quantità di legna assegnate e della rispondenza fra quantità di legna autorizzata ed effettivamente caricata. Ove, per qualsiasi motivo venisse accertato che la quantità di legna caricata fosse maggiore di quella autorizzata la quantità eccedente sarà sequestrata, il titolare del buono e dell'automezzo puniti con un'ammenda da £.200.000 a £.600.000 ciascuna ed il personale di vigilanza del Comune sottoposto a censura e destinato ad altro incarico per manifesta incapacità ed infedeltà. Sono fatti salvi, su tali infrazioni, i provvedimenti di denuncia all'autorità giudiziaria. Le infrazioni verranno registrate sulle schede personali degli assegnatari, i quali, unitamente agli autotrasportatori, possono essere interdetti per almeno un anno di entrare nella zona assegnata al legnatico. Tali misure si rendono necessarie ed indispensabili, sulla base delle passate esperienze e sperequazioni che hanno recato lesione sia ai diritti dei cittadini che all'integrità del patrimonio boschivo.

Art.44

1. L'apertura al pubblico della zona assegnata come legnatico avviene alle ore sette del mattino e la chiusura alle ore 17.00. Nessuna deroga è consentita a tale orario. L'accesso alla zona è limitato da un cancello munito di catene e lucchetto. Le operazioni di chiusura e apertura del

cancello sono di esclusiva competenza e responsabilità del personale di vigilanza del Comune e non possono essere delegate a terzi per nessun motivo.

2. Gli autotrasportatori non possono accedere oltre il cancello della zona del legnatico dopo le ore 14 e devono uscire entro le ore 17. Muniti della bolletta di transito, gli autotrasportatori sono vincolati a depositare la legna nel luogo indicato sulla bolletta e non altrove. Eventuali infrazioni saranno segnalate alla autorità giudiziaria per l'accertamento di reati contro il patrimonio boschivo comunale. Nei centri abitati di Baunei e S. Maria Navarrese il personale comunale ritirerà la bolletta di transito dagli autotrasportatori soltanto dopo aver verificato che la legna è stata depositata nel luogo indicato sulla bolletta. Al termine di ogni giornata il personale di vigilanza del Comune che ha operato nella zona del legnatico e nei centri abitati, mette insieme, nell'apposito ufficio comunale la ricevuta di conto corrente postale del corrispettivo pagato, il buono legna utilizzato dal capofamiglia e la bolletta di transito relativa al buono legna e registra sia sulla lista di carico degli aventi diritto che sulla scheda personale del legnatico di ogni capofamiglia gli estremi del prelievo effettuato (giorno, ora, località, quantità, operatori, trasportatore, eventuali rilievi).

Art.45

1. In considerazione che il buono legna grava solo sul capofamiglia (molti dei quali sono spesso disoccupati, pensionati indigenti e persone invalide), che il Comune non dispone di mezzi finanziari adeguati nel Bilancio per la manutenzione delle strade comunali e per l'apertura di piste di esbosco, che la gestione del legnatico a norma di Regolamento d'Uso dei Beni Comunali deve comunque chiudersi in pareggio, gli autotrasportatori, in considerazione che producono la maggior usura alle strade ed alle piste, sono invitati a trasportare nella zona affidata per il legnatico almeno 1 mc. di ghiaia che sarà caricata con la pala meccanica comunale ogni mattina nella cava comunale autorizzata a tale prelievo.

Art.46

1. Al di fuori del perimetro assegnato come legnatico è consentito solo il prelievo di legna secca o di piante singole abbattute dal vento alle seguenti condizioni:
 - I richiedenti devono inoltrare richiesta al Sindaco;
 - Il Sindaco, ne rilascia l'autorizzazione previo parere dell'Autorità Forestale;
 - In caso di formazione di un nuovo nucleo familiare, la Giunta Municipale ha la facoltà di assegnare, in concomitanza del matrimonio, una quantità di legna secca necessaria per gli arrosti;
 - La concessione della legna secca di cui al presente articolo avviene comunque e sempre con rilascio di regolare buono legna corrispettivo corrispondente alla quantità di legna richiesta;
 - L'assegnazione di tale legna vale comunque e sempre come quota di legnatico totale parziale e quindi non può essere assolutamente considerata aggiuntiva rispetto al buono legna annuale del legnatico.

Art.47

1. La vigilanza è garantita dal personale del Comune dalle ore otto alle ore 17.00 nelle zone del legnatico e fino alle ore 20.00 nei centri urbani di Baunei e di S. Maria Navarrese mediante appositi turni di vigilanza. Giornalmente tale personale riferirà con rapporto scritto all'Assessore delegato sull'andamento delle operazioni del taglio, il quale, a sua volta riferirà settimanalmente alla Giunta Comunale per migliorare il servizio.

2. La Giunta a sua volta riferirà al Consiglio Comunale con apposita relazione. Gli Amministratori comunali ed i Vigili, “motu proprio” o dietro segnalazione di cittadini, hanno la facoltà di effettuare controlli periodici per verificare se la legna assegnata viene effettivamente utilizzata nell’ambito domestico indicato nella concessione o viceversa alienata a terzi scopi fra cui quello del commercio.
3. Ove ciò avvenisse e venisse verificato l’utilista alienante sarà cancellato dalla lista di carico per almeno un anno, la legna sarà sequestrata ed il caso segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento di eventuali reati ai danni del patrimonio del Demanio Civico per violazione del Regolamento degli Usi Civici.

Art.48

1. La zona designata per il taglio sarà individuata dalla G. C. con apposita deliberazione, sentita la Commissione degli Usi Civici e l’Autorità Forestale.

Art.49

1. Ogni anno la G.C., sentito il parere della Commissione degli Usi Civici, stabilisce l'importo del buono legna in base ad un'analisi dei costi in sintonia con l'art.13 della L.R. n.12 del 14.3.94.

TITOLO VI

GHIANDATICO E PASCOLO BRADO DEI SUINI

Art.50

1. L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comuni è vietato ed è proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di metri cinquanta.
2. Nei ghiandiferi saranno immessi, per il periodo del Ghiandatico, solo maiali da ingrasso di proprietà dei residenti.

Art.51

1. Per l'allevamento al pascolo brado dei suini s'intende la pratica di allevare continuamente o periodicamente maiali in libertà, in modo di consentire la promiscuità per branchi di diversi proprietari, o l'utilizzo comune di degli stessi pascoli.

Art.52

1. La G. C. sentito il parere della Commissione degli Usi Civici, l’Autorità Forestale e il servizio Veterinario della ASL 4, individua entro il 31 ottobre di ogni anno, con apposito atto deliberativo, le zone del territorio comunale da destinare all'allevamento brado del suino, individuandone l'estremo topografico, il carico massimo dei suini ed i tempi di utilizzo. Nella medesima deliberazione saranno elencati nominalmente gli allevatori autorizzati per ciascuna zona, tenuto conto delle relative domande ed attribuendo a ciascun allevatore un carico massimo di suini compatibile con quello stabilito per ciascuna zona.

Art.53

1. Tutti gli allevatori che intendono praticare il pascolo brado dei suini devono presentare al sindaco regolare domanda di autorizzazione entro il 15 settembre di ogni anno , specificando:

- a) l'area di pascolo nella quale si vuole condurre l'allevamento;
- b) il numero di suini che si intende allevare;
- c) il numero di codice aziendale assegnato dalla ASL n.4 di Lanusei;
- d) Nulla Osta Veterinario ASL in merito allo Stato sanitario del bestiame da immettere;

Art.54

- 1. I suini non possono essere trasferiti dalla località assegnata, salvo gravi e giustificati motivi.
- 2. In tal caso deve essere fatta regolare domanda al sindaco, che concederà l'autorizzazione previo parere favorevole del servizio veterinario della Asl n. 4.

Art.55

- 1. Il comune provvederà a stilare protocolli di intesa con i comuni confinanti, contenenti misure atte ad impedire i contatti fra i branchi dei diversi Comuni confinanti.

Art.56

- 1. Gli allevatori di suini che non ottemperano a quanto previsto nel presente regolamento non avranno diritto ad alcun indennizzo in caso di abbattimento dei capi a seguito di piani di risanamento o eradicazione.

TITOLO VII

PRELIEVO DI GHIAIA E PIETRE NATURALI

Art.57

- 1. Dalle cave comunali autorizzate dalla normativa vigente ed in regime di transizione ai sensi dell'Art. 42, primo comma della L.R. 30/89. E' consentito il prelievo di ghiaia.
- 2. Il prelievo delle pietre naturali per il rifacimento delle case, muretti a secco, etc., è consentito solo nelle aree comunali autorizzate dal Servizio Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e VA di Baunei.

Art.58

- 1. Il prelievo di materiale di cui all'articolo precedente è consentito ai residenti o imprese che lo destineranno ad un uso esclusivamente interno al territorio comunale.

Art.59

- 1. Il taglio, il prelievo ed il carico delle pietre naturali quali conci, pezzame, cantonetti, lastre, è consentito esclusivamente con mezzi manuali mentre è escluso l'utilizzo di mezzi meccanici.

Art.60

- 1. I richiedenti dovranno presentare domanda all'Ufficio di Polizia Municipale indicando il tipo di materiale richiesto, l'area di scavo, i giorni di prelievo, la quantità, la destinazione d'uso allegando la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto presso il C/C n.12129086 intestato al Comune di Baunei. Nel caso superiori i 50 mc, tale richiesta sarà firmata per accettazione dal sindaco o dall'Assessore delegato all'Ambiente.

Art.61

1. L'ufficio di Polizia Municipale verificata l'accettazione della richiesta rilascerà il buono per il prelievo del materiale indicato nella richiesta e sarà responsabile per il controllo della effettiva consistenza.

Art.62

1. I richiedenti dovranno seguire, nell'estrazione ed abbancamento finale del materiale, le indicazioni del Direttore dei Lavori designato dal comune come responsabile della coltivazione delle cave ad arte e delle norme di sicurezza.

TITOLO VIII

ORGANO CONSULTIVO

Art.63

1. L'amministrazione Comunale, in materia di Usi Civici si avvale di un'apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale composta da:
 - il sindaco o un suo delegato in qualità di presidente
 - un rappresentante della maggioranza consiliare
 - un rappresentante della minoranza consiliare
 - due rappresentanti nominati dagli imprenditori agricoli;
 - un rappresentante nominato dai gestori di forme non tradizionali
 - un esperto iscritto all'albo dei dottori in agraria nominato dalla giunta
2. Per qualsiasi problema la Commissione si può avvalere della consulenza di tecnici del settore.
3. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare potranno essere scelti anche al di fuori del consiglio comunale.
4. La nomina della Commissione verrà effettuata dalla Giunta Comunale che provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla quinta.
5. La commissione si pronuncia su qualsiasi questione riguardante gli usi civici esprimendo un parere non vincolante.
6. Si riunisce su convocazione del presidente e l'avviso di convocazione deve essere recapitato cinque giorni prima della data fissata (tre gg. per le riunioni urgenti) con l'ordine del giorno.
7. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei componenti e la decisione è presa a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente vale doppio. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio, pena l'esclusione dalla commissione stessa.
8. Se un componente della Commissione si assenta 3 volte consecutive si procederà immediatamente alla surroga.
9. La Commissione valuterà l'opportunità di mantenere gli usi e i costumi non in contrasto con la legge e non specificatamente contemplati dal presente regolamento;

Art.64

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £.200.000 a £.600.000 (art.14 L.R. 12/94).
2. La sanzione sarà graduata in base alla gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si farà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
3. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.
4. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art.65

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Gli immobili sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e della applicazione delle sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.
3. La G.C. promuoverà le azioni necessarie di cui all'Art. 22 della L.R. 12/94.
4. In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento, continueranno ad applicarsi quelli stabiliti dalla G.C.
5. I proventi di gestione degli immobili gravati da Usi Civici verranno destinati alla gestione, amministrazione e sorveglianza degli stessi Usi Civici. Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'Art. 46 del R.D. 26.02.1928.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge 1766 del 1927 e successive integrazioni e modifiche ed alla L.R. 12/94.

Art.66

1. Il Sindaco in ogni tempo può emettere ordinanze allo scopo di frenare abusi o reprimere frodi.

Art.67

1. Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali, e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente regolamento.
2. Qualunque infrazione sarà punita non solo con le pene stabilite dal presente regolamento ma, altresì con quelle inflitte dalle leggi vigenti.

Art.68

1. Il Responsabile del servizio usi civici si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comuni.
2. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse già eseguito nel tratto concesso.

3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

Art.69

1. Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Art.70

1. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Foreste e Riforma Agropastorale previsto dall' art.12 della L.R. n°12/94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 (quindici).

(1) gli articoli dal n.27 in poi sono stati rinumerati per eliminazione di errore materiale nel testo riginario che conteneva un doppio art.26.

INDICE ANALITICO

	TITOLO I	
Disposizioni generali:		Pag. 2
	TITOLO II	
Disciplina delle utilizzazioni non tradizionali:		Pag. 4
	TITOLO III	
Autorizzazione terreni a pascolo o coltura:		Pag. 6
	TITOLO IV	
Assegnamento dei terreni di Stolu per coltura agraria:		Pag. 8
	TITOLO V	
Legnatico:		Pag. 10
	TITOLO VI	
Ghiandatico e pascolo brado suini:		Pag. 13
	TITOLO VII	
Prelievo di ghiaia e pietre naturali:		Pag. 14
	TITOLO VIII	
Organo consultivo:		Pag. 15
	TITOLO IX	
Norme Finali:		Pag. 16